

**REGOLAMENTO (CE) N. 75/97 DELLA COMMISSIONE**  
del 17 gennaio 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il bilancio d'approvvigionamento e gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/96 <sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CE) n. 2348/96, che ha modificato i regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 relativi a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera e, rispettivamente, delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli, ha prorogato di un anno, in via transitoria, l'applicazione del regime di approvvigionamento in prodotti del settore delle carni suine dei codici NC 1601 e 1602; che è quindi necessario reinserire nel

bilancio di approvvigionamento i prodotti dei codici NC 1601 e 1602 e fissare gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità applicabili a partire dal 1° gennaio 1997; che è quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 1487/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1487/95 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 17.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997**

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità (in tonnellate)
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	— <sup>(1)</sup>
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, congelate	19 000 <sup>(2)</sup>
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	6 000 <sup>(1)</sup>
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale ad esclusione di oche ed anatre	300 <sup>(1)</sup>
	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi	2 000 <sup>(1)</sup>
1602 42 10	Spalle e loro pezzi	1 500 <sup>(1)</sup>
1602 49	Altri, compresi i miscugli	2 000 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Per questi prodotti, i quantitativi si applicano per il primo semestre del 1997.

<sup>(2)</sup> Di cui 5 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

## ALLEGATO II

**Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità**

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	7,1
0203 22 11 9100	10,7
0203 22 19 9100	7,1
0203 29 11 9100	7,1
0203 29 13 9100	10,7
0203 29 15 9100	7,1
0203 29 55 9110	12,1
1601 00 91 9100	10,7
1601 00 99 9100	7,1
1602 20 90 9100	3,6
1602 41 10 9210	12,1
1602 42 10 9210	8,6
1602 49 11 9190	—
1602 49 13 9190	—
1602 49 19 9190	7,1

*NB:* I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.